

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PARABIAGO E SAN VITTORE OLONA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. (Art. 37, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016) - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di gennaio, presso la sede municipale di Parabiago,

**TRA**

1. Il Comune di Parabiago, con sede in Piazza della Vittoria n. 7, C.F.01059460152, rappresentato dal Dott. Domenico d'Apolito - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Dirigente U.O. di Staff, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 66 in data 17.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile

**E**

2. Il Comune di San Vittore Olona, con sede in Via Europa n. 23, C.F. 01175480159, rappresentato dal Dott. Ronni Raffaele Granese, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Capo Settore 1, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio comunale n. 31 In data 28.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,

in esecuzione delle deliberazioni sopraindicate, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate anche se non materialmente allegate,

Premesso che:

- i Comuni di Parabiago e San Vittore Olona hanno sottoscritto una Convenzione, ex art.30, del D.Lgs.267/2000, con scadenza al 31.12.2018, per l'istituzione e gestione di una Centrale Unica di Committenza deputata all'acquisizione di beni, servizi e lavori per i due enti aderenti, in applicazione della normativa in materia di acquisti per i Comuni non capoluogo di provincia ed in ottemperanza alle disposizioni del previgente D.Lgs.163/2006;
- è intenzione dei predetti enti proseguire l'esperienza della gestione associata della Centrale Unica di Committenza, in forma convenzionale, ex art.30 del D.Lgs.267/2000, per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00 e lavori di importo superiore ad Euro 150.000,00 (nuova soglia introdotta dal vigente codice dei contratti pubblici), al fine di ottemperare al disposto di cui all'art.37, comma 4, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e di conseguire un processo di razionalizzazione della spesa attraverso l'aggregazione degli acquisti di beni, servizi o lavori e/o la centralizzazione delle procedure di affidamento presso una struttura specializzata in grado di assicurare un maggior livello di professionalità ed efficacia nell'espletamento dei procedimenti di gara;
- l'emanazione del D.Lgs.50/2016 recante la vigente disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di abrogazione del D.Lgs.163/2006, ha reso necessaria la predisposizione di un nuovo testo di Convenzione, ex art.30, del D.Lgs.267/2000, aggiornato all'attuale panorama normativo, il cui schema è stato approvato con le deliberazioni consiliari sopra richiamate;

Considerato che:

- il D.Lgs.50/2016, all'art.37, rubricato "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", ha introdotto il sistema obbligatorio di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), basato sul possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.50/2016, per poter acquisire beni, servizi e lavori;
- fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all'articolo 38, suindicato e all'emanazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 5 del citato articolo con il quale saranno stabiliti i criteri e modalità per la costituzione delle Centrali di committenza in forma di aggregazione di Comuni non capoluogo di provincia, i requisiti di qualificazione

sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- la Centrale Unica di Committenza istituita dai comuni di Parabiago e San Vittore Olona è regolarmente iscritta presso l'AUSA;
- l'art.37, ai commi 1, 2 e 4, del D.Lgs.50/2016 stabilisce:
  1. le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo dei strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di acquisto di importi superiori alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs.50/2016;
  2. salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
  3. se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
    - a) ricorrendo a una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori;
    - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
    - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

## **ART. 1 - PREMESSA**

Le premesse e considerazioni fanno parte integrante della presente convenzione.

## **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Con la presente Convenzione si conferma l'istituzione della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art.37, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, denominata Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Parabiago e San Vittore Olona, per la gestione associata dei procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori di competenza dei Comuni aderenti per l'anno 2019.
2. La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Parabiago e San Vittore Olona (di seguito, per brevità, anche Centrale Unica di Committenza o CUC) ha la sede operativa presso l'ente capofila che viene individuato nel Comune di Parabiago.
3. Il Sindaco del Comune capofila nomina con proprio decreto il responsabile della CUC, tra il proprio personale dipendente, avente funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art.107, del D.Lgs.267/2000, al quale affidarne la gestione.

4. Alla CUC vengono assegnati i compiti e le funzioni individuate nel presente atto convenzionale e dalla normativa vigente al fine di curare i procedimenti di gara relativi agli appalti pubblici di forniture di beni, servizi e lavori per i quali i Comuni aderenti non possono procedere autonomamente, ai sensi del richiamato art.37 del D.Lgs.50/2016, con l'esclusione degli affidamenti di cui al successivo articolo 3, comma 9.
5. Gli atti adottati dalla Centrale Unica di Committenza, essendo una struttura priva di personalità giuridica che agisce nell'esercizio di funzioni conferite dai Comuni aderenti, saranno imputati al Comune committente che demanda l'espletamento della singola procedura di acquisto. La CUC avrà piena autonomia organizzativa nello svolgimento dei compiti e funzioni attribuite con la sottoscrizione della presente Convenzione e il mandato contenuto in ciascun provvedimento comunale che autorizza l'affidamento del singolo contratto di acquisto.
6. Nell'espletamento delle sue funzioni ed attività la Centrale Unica di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, di libera concorrenza e non discriminazione degli operatori economici in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.

### **ART. 3 - COMPETENZE ED ATTIVITA' DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. La CUC cura l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto dei Comuni aderenti fornendo un'attività di centralizzazione delle committenze e/o di aggregazione degli acquisiti entro l'ambito operativo conferito con la presente convenzione ed in applicazione delle disposizioni del D.Lgs.50/2016 nonché delle linee guida emanate da ANAC e dei decreti del Ministero delle Industrie ed Infrastrutture, attuativi del codice dei contratti pubblici.
2. Provvede all'espletamento della procedura di gara secondo le modalità scelte dal Comune convenzionato (procedura aperta, ristretta, negoziata) ed indica negli atti di gara che agisce per conto del Comune aderente e che le relative funzioni le sono state conferite dalla presente Convenzione e dai singoli atti attuativi del Comune aderente.
3. Garantisce, nella fase preventiva all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, una fattiva collaborazione con il Comune convenzionato nella verifica dei capitoli d'appalto, limitatamente agli aspetti giuridico-amministrativi, nella scelta del sistema di gara e criterio di aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente. Fermo restando la competenza esclusiva dei singoli comuni associati per tali attività i criteri di selezione delle offerte e degli operatori economici devono essere approvati con la determinazione a contrarre, ai sensi degli articoli 32, del D.Lgs.50/2016 e 192, del D.Lgs.267/2000.
4. I comuni convenzionati indicano nella determinazione a contrarre che demandano alla CUC l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del contratto di interesse e danno atto di aver verificato, rispetto al bene o servizio da acquisire, l'assenza di convenzioni attive Consip oppure l'assenza del metaprodotto di riferimento sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip e/o sulla piattaforma elettronica di acquisto regionale attiva. La responsabilità dell'acquisizione di un bene o servizio al di fuori degli strumenti obbligatori di acquisto previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica rimane a totale ed esclusivo carico del comune committente.
5. La CUC si attiva dopo l'approvazione del progetto del lavoro o del servizio o della fornitura da acquisire e dopo il ricevimento della determinazione a contrarre da parte del singolo comune aderente, corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la predisposizione degli atti e adempimenti di propria competenza.
6. La CUC ricevuta la documentazione completa e regolare da parte del comune committente, compatibilmente con la predisposizione di altre gare già calendarizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo, predispone gli adempimenti di competenza per l'avvio del procedimento di gara. La CUC non si riterrà responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure di gara in caso di incompletezza e/o irregolarità della documentazione ricevuta. In tal caso il ritardo è addebitato esclusivamente al comune committente.

7. La Centrale Unica di Committenza cura le seguenti attività:
- predisposizione ed approvazione degli atti di gara (bando e disciplinare di gara, lettera invito e relativa modulistica);
  - adempimenti relativi alla pubblicità della gara, acquisizione delle certificazioni e documenti inerenti la verifica dei requisiti di partecipazione tramite il sistema AVCPASS o altro sistema che la normativa nazionale in materia dovesse introdurre nell'ordinamento interno;
  - nomina della Commissione di gara, ai sensi dell'art.77, del D.Lgs.50/2016, nel caso di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I componenti esperti sono scelti tra gli iscritti all'albo nazionale obbligatorio istituito presso ANAC. Nelle more dell'entrata in vigore dell'albo dei commissari i componenti esperti sono individuati all'interno dei comuni convenzionati tra dipendenti qualificati nel settore del contratto da affidare e nel rispetto di quanto stabilito nel citato articolo 77. In caso di nomina di commissari esterni il RUP dell'ente committente provvederà ad inserire nel quadro economico dell'appalto da affidare anche la spesa relativa al pagamento del corrispettivo;
  - acquisizione e pubblicazione sul sito internet del comune dei curriculum dei commissari, nonché ricevimento delle loro dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse in relazione al singolo procedimento di affidamento, ai sensi della normativa vigente;
  - costituzione del seggio di gara in caso di aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso oppure, in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando gli viene affidata la competenza della fase amministrativa relativa alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti e la valutazione della documentazione amministrativa di gara nonché i conseguenti adempimenti. Alla Commissione di gara, di cui all'art.77 del D.Lgs.50/2016, è affidata la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la relativa attribuzione dei punteggi;
  - adempimenti riguardanti gli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'art.29, del D.Lgs.50/2016, con la pubblicazione sul sito informatico di tutti gli atti che riguardano la procedura di gara;
  - adozione del provvedimento di aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, del D.Lgs.50/2016;
  - comunicazione del provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici concorrenti, ex art.79, D.Lgs.50/2016;
  - trasmissione delle risultanze della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione al RUP per l'adozione degli atti di competenza;
  - trasmissione al Comune dell'esito della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione per l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e il contestuale impegno di spesa per l'appalto da parte del comune;
  - supporto ai Comuni convenzionati in caso di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento fornendo elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
  - altre attività che potranno essere attribuite alla CUC dal codice dei contratti pubblici o da altro atto normativo.
8. Nel caso di acquisizione di bene o servizio o lavoro in forma aggregata tra i comuni convenzionati la CUC, su indicazione dei medesimi, provvede all'espletamento di un'unica procedura di gara. In tal caso i comuni aderenti individuano un unico RUP da associare alla CUC, ai fini dell'acquisizione del CIG per la fase di gara. Dopo l'avvenuta aggiudicazione ciascun comune acquisirà il CIG derivato per la gestione del singolo contratto di competenza e per le comunicazioni obbligatorie ad ANAC relative alla fase di esecuzione del contratto.
9. Restano esclusi dalla gestione associata della CUC:
- gli affidamenti di forniture di beni e servizi che, ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, debbono obbligatoriamente essere acquisiti tramite convenzioni Consip e/o il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nonché gli acquisti di determinate categorie merceologiche di beni o servizi, di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art.9, comma 3, del DL

66/2014, convertito in legge 23/06/2014”, per le quali ANAC rilascia il CIG solo in assenza di iniziative dei soggetti aggregatori qualificati.

- le procedure di gara relative all’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 che, ai sensi del richiamato articolo 37, comma 1, del D.Lgs.50/2016, restano di competenza dei singoli Comuni aderenti. Nel caso di lavori di importo superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00 la CUC, di concerto con il Comune interessato, compatibilmente con gli impegni derivanti dalle procedure di gara di competenza, potrà valutare l’opportunità di procedere all’espletamento dei procedimenti di gara compresi anche in tale fascia di importo.
  - gli affidamenti di lavori con procedimento di somma urgenza e di protezione civile con le procedure di cui all’art.163, del D.Lgs.50/2016 ed art. 191, comma 3, del D.lgs.267/2000.
10. gli appalti esclusi dall’applicazione del D.Lgs.50/2016 e comunque ogni altro affidamento non disciplinato dal codice dei contratti pubblici.

#### **ART. 4 - COMPETENZE ED ATTIVITA’ DEI COMUNI ADERENTI**

1. I comuni aderenti alla presente Convenzione svolgono le funzioni e adottano gli atti che non siano specificamente attribuiti alla Centrale Unica di Committenza dalla presente convenzione nonché dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Sono di competenza dei singoli comuni convenzionati le seguenti funzioni:
  - attività di programmazione dei lavori, forniture e servizi da appaltare;
  - approvazione della progettazione del lavoro, servizio e fornitura e validazione del progetto;
  - individuazione e nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), ex art.31 del D.Lgs.50/2016 che collabora con la CUC e svolge il ruolo di referente del comune committente all’interno della CUC;
  - adozione della determinazione a contrarre, ai sensi degli articoli 32, del D.Lgs.50/2016 e 192 del D.Lgs.267/2000, con la definizione del valore dell’appalto da porre a base d’asta, l’impegno di spesa per la pubblicità legale della gara e il pagamento del contributo di gara a favore di ANAC;
  - acquisizione dell’eventuale codice unico di progetto (CUP);
  - redazione dei capitolati d’appalto e schemi di contratto;
  - stipula del contratto d’appalto e gestione dell’esecuzione del contratto;
  - adempimenti connessi all’esecuzione del contratto ed ai pagamenti.
  - comunicazioni obbligatorie ad ANAC dei dati e informazioni relative al singolo contratto affidato;
  - ulteriori funzioni non attribuite alla CUC dalla presente convenzione nonché quelle stabilite dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
3. Il RUP del singolo Comune ha l’onere di registrarsi presso la CUC.

#### **ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. La Centrale di Committenza viene confermata presso il Comune di Parabiago Pertanto, la sede è sita presso il Comune medesimo.
2. Il Responsabile della Centrale di Committenza viene nominato dal Sindaco del Comune di Parabiago.
3. Tale Responsabile, a capo della Centrale unica di Committenza, quale “ufficio delegato”, sarà coadiuvato dai responsabili di procedimento coinvolti nelle singole specifiche acquisizioni di lavori, servizi, forniture.
4. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

5. I Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
6. Gli oneri relativi al trattamento retributivo e agli obblighi contributivo-previdenziali per le risorse umane assegnate alla struttura organizzativa della Centrale di Committenza permangono a carico dei singoli comuni associati.

#### **ART. 6 - DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI**

1. Il Comune interessato comunica alla Centrale la volontà di avvalersi della medesima. La comunicazione deve essere corredata da:
  - a) Provvedimento/i di approvazione del progetto esecutivo per i lavori ed opere;
  - b) progetto esecutivo dei lavori ed opere;
  - c) validazione del progetto;
  - d) capitolati - d'oneri, relazioni illustrative ed ogni altra documentazione di appalto, per l'acquisizione di beni e servizi ;
  - e) formale dichiarazione di copertura finanziaria dell'appalto, a firma del Responsabile del Settore Finanziario, ove dettagliatamente indicare il codice di intervento della spesa (la Centrale di Committenza indice la gara, indicando, in sede di determinazione a contrarre, il predetto codice del Comune interessato);
  - f) proposta del Responsabile del Procedimento circa la procedura di scelta del contraente;
2. La Centrale di Committenza si obbliga, entro 30 giorni dalla ricezione della formale comunicazione del Comune interessato, ad ultimare la verifica, volta ad accertare la completezza e la validità delle informazioni e documentazioni ricevute, al fine di poter procedere all'indizione della gara.
3. In caso di incompletezza od irregolarità della documentazione presentata, la Centrale di Committenza assegna un congruo termine per le integrazioni. Ultimata la fase di verifica, la Centrale di Committenza procede, entro i successivi trenta giorni, all'indizione della gara.
4. In caso di contestuale pluralità di comunicazioni, viene data precedenza alla comunicazione protocollata anteriormente.
5. Sono fatti salvi comprovati motivi di urgenza, soggetti a valutazione discrezionale da parte della Centrale di Committenza.

#### **ART. 7 - COSTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA**

1. I costi diretti riferiti ad ogni singola gara (contributo di gara, costi per eventuali pubblicazioni, per nomina della commissione, etc.) sono interamente sopportati dal Comune interessato, che deve corrisponderli alla Centrale di Committenza entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.
2. Per tutti gli altri costi connessi al funzionamento della Centrale di Committenza ogni Comune aderente alla convenzione riconosce al Comune capofila un rimborso forfettario che sarà definito tra le parti in un successivo accordo predisposto ai sensi dell'art. 8, sulla base della rilevanza dimensionale e della complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale Unica di Committenza.
3. In ragione della notevole delicatezza e complessità delle attività del Responsabile della Centrale di Committenza viene prevista, in favore del medesimo, una copertura assicurativa, per responsabilità civile verso terzi presso primario istituto. Gli oneri dell'assicurazione sono a carico dei Comuni convenzionati e ripartiti tra loro proporzionalmente in base al numero di abitanti di ciascuno di essi riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ADERENTI**

1. Viene istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Parabiago. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare un Assessore. Alla Conferenza partecipano anche il Responsabile della Centrale di Committenza ed i diversi Responsabili di settore degli altri Comuni.
2. La Conferenza assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei presenti e si esprime mediante deliberazioni, al fine di:
  - dirimere, in via preventiva ed amichevole, eventuali divergenze nell'applicazione della presente convenzione;
  - valutare eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina della presente convenzione;
  - esprimere l'assenso preventivo all'adesione di altri enti alla Centrale di Committenza;
  - disciplinare i rapporti finanziari tra gli enti aderenti alla Centrale di Committenza relativamente ai costi di funzionamento della Centrale stessa e all'utilizzo delle relative risorse umane, in base a quanto previsto all'art. 7 della presente convenzione.

#### **ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE, MODALITA' DI ADESIONE E DI RECESSO**

1. La Convenzione ha durata dal 01.01.2019 al 31.12.2019. Può essere prorogata con deliberazione conforme dei Comuni aderenti.
2. La Convenzione è aperta ai Comuni che volessero aderirvi anche successivamente. In tale caso l'adesione di un nuovo Comune comporterà la formale riapprovazione dei Comuni già aderenti del testo convenzionale, eventualmente rivisto.
3. I Comuni convenzionati hanno la possibilità di recesso, previo il rispetto del termine di preavviso di mesi tre. Il preavviso deve essere assunto con deliberazione consiliare.

#### **ART. 10 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dal Comune capofila operante come Centrale di Committenza, l'ente stesso collabora con i Comuni associati:
  - a) fornendo gli elementi tecnico - giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio del diritto di difesa;
  - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza.
3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come Centrale di Committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale di Committenza al fine di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure gestite e di adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti.
5. I costi relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso verso terzi, connesso all'espletamento di tutte le attività della Centrale di Committenza, compresi eventuali risarcimenti danni di qualsivoglia genere, restano di esclusiva competenza del Comune interessato, fermo restando l'obbligo della Centrale di assicurare ampia collaborazione.

#### **ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Le eventuali controversie, afferenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, dovranno essere risolte primariamente in via amichevole. In caso di insuccesso del tentativo di bonaria composizione, è competente il Foro di Busto Arsizio.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali sono utilizzati dai comuni aderenti per i soli fini istituzionali e viene assicurata la protezione e la riservatezza delle informazioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.n.196/2003. Ogni comune firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

1. La presente convenzione sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente in vigore.
2. Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire e rendessero obbligatorie diverse e nuove forme procedurali troveranno immediata ed automatica applicazione alla presente Convenzione.
3. La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016, con firma digitale dei sottoscrittori, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs.82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio:
  - alle specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni firmatarie in sede di conferenza dei Sindaci.
  - alle disposizioni del D.Lgs.50/2016, alle linee guida emanate da ANAC e decreti ministero infrastrutture e trasporti attuativi del nuovo codice dei contratti pubblici, alle disposizioni normative in materia di convenzioni e alle norme del codice civile in quanto compatibili.

#### **ART. 14 - REGISTRAZIONE**

1. La presente convenzione è esente da registrazione, ai sensi dell'art.1, tabella allegata al DPR 131/1986 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del citato decreto presidenziale. In tal caso le spese di registrazione dell'atto, in misura fissa, sono da suddividere in parti uguali tra i comuni convenzionati. L'atto è esente da bollo, ai sensi della tabella allegato B, art.16 del DPR 642/1972.
2. La presente Convenzione è stata redatta in modalità elettronica ed è sottoscritta digitalmente da parte dei convenuti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. 241/1990 s.m.i. Sarà considerata data di sottoscrizione del presente accordo la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore. Letto, confermato e sottoscritto.

Per Il Comune di Parabiago - Il Dirigente U.O. di Staff - Dott. Domenico d'Apolito

Per Il Comune di San Vittore Olona - Il Capo Settore 1 - Dott. Ronni Raffaele Granese